## Allegato A Statuto di associazione non riconosciuta costituita in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi del D.LGS. 117/2017 Indice articoli Articolo 2. Articolo 4. – Attività diverse ......5 - Raccolta fondi......5 Articolo 5. - Ammissione......5 Articolo 6. Articolo 10. – Organi sociali......9 Articolo 11. – Assemblea .......9 Articolo 12. - Competenze dell'Assemblea......10 Articolo 13. - Convocazione dell'Assemblea......11

Articolo 22 Libri sociali	
Articolo 23 Risorse economiche	
Articolo 24 Scritture contabili	
Articolo 25 Esercizio sociale	
Articolo 26 Divieto di distribuzione degli utili	
Articolo 27 Assicurazione dei volontari	
Articolo 28 Devoluzione del patrimonio22	
Articolo 29 Disposizioni finali	

Articolo 1 Denominazione e sede
1. È costituita, in forma di organizzazione di volontariato, l'associazione denominata:
"Dinamico ODV" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del
Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs.
117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'associazione
dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Villa d'Almè e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta
modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.
Articolo 2 Finalità
1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. In particolare intende:
≈ arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche e
psichiche;
promuovere l'incentivazione all'educazione fisica, all'attività motoria, alle attività
ludiche, ad altri contesti culturali ed artistici, mirate all'integrazione ed alla
possibilità di avviamento alla pratica sportiva per i disabili per consentire,
soprattutto ai più giovani, di vivere al meglio la propria disabilità guardando allo
sport come nuova opportunità di vita e favorendo sia un miglioramento delle
condizioni fisiche del praticante, sia ulteriori possibilità di socializzazione.
promuovere e sostenere l'autonomia delle persone con disabilità.
Articolo 3 Attività di interesse generale
1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o

principale le seguenti attività di interesse generale, così come definite all'art.5 comma	
 1 del D.Lgs. 117/2017:	
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8	
novembre 2000, n. 328, e smi, e interventi, servizi e prestazioni di cui L. n. 104/92, e	
alla legge n. 11/2016 e smi;	
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;	
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.	
2. In particolare l'associazione si propone di:	
a) organizzare incontri di sport-educativo inteso come "educazione attraverso il	
movimento" che trova origine all'interno di:	
giochi tradizionali;	
💋 giochi di squadra;	
 Ø giochi di regole;	
giochi da tavolo attività creative e plastiche.	
b) programmare uscite inclusive quali ad esempio gite in barca a vela, orienteering,	
ecc.;	
c) sviluppare progetti e organizzare percorsi che favoriscono l'autonomia delle	
persone con disabilità anche creando un ambiente con facilitazioni domotiche,	
senza barriere, che riproduca il più possibile la condizione di una "casa" a misura	
delle varie disabilità;	

d) collaborare con altre associazioni del settore;	
e) promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e	
promosse anche attraverso la stampa, nonché la pubblicazione di materiale	
multimediale.	
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi,	
avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
 4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di	
lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare	
funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività	
svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.	
Articolo 4. – Attività diverse	
1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale	
individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno	
rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti	
attuativi.	
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle	
attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in	
una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
Articolo 5. – Raccolta fondi	
1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata	
e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori	
e con il pubblico.	
Articolo 6. – Ammissione	

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla	
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Nessun	
motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana	
o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione	
all'organizzazione.	
2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di	
Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore	
al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.	
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al	
minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.	
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno	
presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo	
sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte	
dell'organo di amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può accogliere anche	
l'adesione di sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività	
dell'organizzazione, nonché nominare "soci onorari" persone che hanno fornito un	
particolare contributo alla vita dell'organizzazione.	
5. L'ammissione alla associazione è deliberata dall'organo di amministrazione,	
comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto	
l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la	
deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.	
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere	
che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.	
7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni	
 temporanee alla vita dell'Associazione.	

Articolo 7 Diritti e doveri dei soci	
 1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota	
sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative.	
 Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.	
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso,	
di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine	
stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
 consuntivo.	
 3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni	
forma di discriminazione.	
4. Ciascun associato ha diritto:	
a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea	
 direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;	
b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;	
 c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	
 d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
 e) di recedere in qualsiasi momento.	
 5. Ciascun associato ha il dovere di:	
a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto	
deliberato dagli organi sociali;	
 b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria	
attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;	
c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'organo di	
amministrazione.	
 Articolo 8 Perdita della qualifica di socio	

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, o esclusione.	
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone	
comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la	
restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate	
all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la	
comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo	
 all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.	
 3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni	
deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In	
particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di	
mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.	
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.	
 5. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato	
deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da	
 tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante	
 raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.	
 6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio,	
gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.	
Articolo 9 Attività di volontariato	
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza	
fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
 2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere	
 retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto	
 le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e	
alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un	

eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato	
dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di	
lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale	
con l'associazione.	
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo	
svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso	
terzi.	
Articolo 10. – Organi sociali	
Gli organi dell'associazione sono:	
a) l'Assemblea dei soci;	
b) l'Organo di Amministrazione;	
c) il Presidente;	
d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;	
e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge	
2. Gli organi sociali, ad eccezione della assemblea dei soci, hanno la durata di tre	
esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.	
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli	
organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere	
rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai	
fini dello svolgimento della loro funzione.	
Articolo 11 Assemblea	
1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la	
partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.	
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli	
associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta	

gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.	
3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un	
 massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del	
 numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito	
 nel regolamento interno.	
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal	
 vicepresidente.	
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro	
 delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre	
associati.	
 6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di	
amministrazione o di altro organo sociale.	
 7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento	
dell'approvazione dell'organo di amministrazione.	
 8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero	
 l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica	
dell'identità dell'associato.	
 Articolo 12 Competenze dell'Assemblea	
1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:	
a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra	
i propri associati;	
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di	
 controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;	
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno	
successivo;	

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, se
prevista;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di
amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in
caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo
 statuto o alla legge;
f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della
domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad
esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'organo di
amministrazione per motivi di urgenza;
 h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'organo di
amministrazione;
i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell'associazione.
Articolo 13 Convocazione dell'Assemblea
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno
una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze
 dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta

motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un	
terzo (1/3) dei componenti dell'organo di amministrazione.	
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante	
 comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro	
 mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei	
destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede	
dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine	
 del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.	
Articolo 14 Validità dell'Assemblea e modalità di voto	
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la	
presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in	
seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o	
per delega.	
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della	
 maggioranza degli associati presenti.	
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello	
Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o	
alla sua fusione, o scissione.	
 4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria	
delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro	
dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.	
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di	
almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.	
 6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il	
verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.	

7. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle	
deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione	
sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.	
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione,	
devono astenersi dalle relative deliberazioni.	
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere,	
previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.	
 10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal	
 Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto	
nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto	
stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.	
Articolo 15. – Organo di amministrazione	
 1. L'organo di amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di	
 rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di	
rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico	
nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi	
generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere	
revocato.	
3. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette	
componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione	
elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.	
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio,	
l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta	
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici	

direttivi.	
5. I componenti dell'organo di amministrazione svolgono la loro attività	
gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere	
rieletti.	
Articolo 16 Competenze dell'organo di amministrazione	
1. L'organo di amministrazione ha il compito di:	
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di	
quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;	
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;	
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle	
 risorse economiche;	
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e	
delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo	
(ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;	
f) comunicare all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;	
g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la	
relazione di missione sull'attività svolta;	
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel	
programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando	
l'attività e autorizzando la spesa;	
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;	
 j) deliberare in merito all'esclusione di soci;	
 k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei	
soci;	

I) eleggere il presidente e uno o più vice presidenti;	
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto	
anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche	
tra i non soci;	
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del	
consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;	
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non	
assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal	
bilancio.	
p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a	
partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;	
q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il	
Direttore deliberandone i relativi poteri.	
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;	
s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto	
necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo	
statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.	
Articolo 17 Funzionamento dell'organo di amministrazione	
1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la	
maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita	
delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti	
ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.	
L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera	
motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali	
sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso	

cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere	
convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli	
altri componenti.	
Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza	
dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.	
2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della	
riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo	
anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei	
destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di	
telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la	
riunione.	
3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno	
quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei	
componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal	
ricevimento della richiesta.	
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti	
di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.	
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la	
maggioranza dei suoi componenti eletti.	
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale	
il voto del presidente.	
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo	
verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel	
libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.	
Articolo 18 Il presidente	

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i	
suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.	
2. Il presidente:	
a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in	
 giudizio;	
b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;	
c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire	
incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche	
Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;	
d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive	
riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;	
e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;	
f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;	
g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza	
dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione	
 successiva.	
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte	
dal Vice Presidente.	
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa	
piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.	
Articolo 19 Il segretario	
1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di	
Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione	
all'associato che lo richieda.	
Articolo 20 Organo di controllo e revisione legale	

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei	
requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.	
 2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile,	
devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile.	
 Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno	
uno dei componenti.	
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto	
 dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto	
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
 finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio	
 sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale	
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo	
 di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi	
componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.	
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
 anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono	
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
determinati affari.	
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione	
 legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito	
da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi	
 la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'	
apposito registro.	

Articolo 21. – Collegio Arbitrale
1 Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi
Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di
 ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri,
amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale competente.
2. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con
giudizio inappellabile, entro novanta giorni
 Articolo 22 Libri sociali
1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali
altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono
attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di
Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si
riferiscono.
3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data,
l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno
e i risultati di eventuali votazioni.
 4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
 5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, con le modalità previste da un
regolamento interno da approvare con delibera dell'organo di amministrazione.

Articolo 23 Risorse economiche
Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
a) quote sociali
 b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche
mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché
adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017
svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di
concorrenzialità sul mercato;
j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o
dai regolamenti.
Articolo 24 Scritture contabili
1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel
pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
Articolo 25 Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre
successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di

Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla	
chiusura dell'esercizio.	
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità dell'articolo 13 del D.Lgs.	
117/2017 e sue successive modifiche.	
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento	
economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità	
statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle	
attività diverse, se svolte.	
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui	
all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio	
 sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte	
 dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con	
decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.	
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs.	
 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve	
contenere l'ammontare della quota sociale annua	
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività	
 dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con	
 le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.	
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati	
dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.	
 Articolo 26 Divieto di distribuzione degli utili	
 1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di	
 gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria	
 vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.	

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra
eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai
fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 27 Assicurazione dei volontari
1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono
assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per
i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Articolo 28 Devoluzione del patrimonio
1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere
dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45,
comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il
liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea
non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a
devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs.
117/2017. Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa
prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.
Articolo 29 Disposizioni finali
1. Per quanto non è previsto nel presente documento si fa riferimento alle normative
vigenti in materia <u>ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.</u>
Villa d'Almè 10 giugno 2019
Letto approvato e sottoscritto
Alessandra Bignamini (Presidente)
Roberta Giustranti (Segretario)